

N. R.G. 10055/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10055/2015** promossa da:

**MOBY SPA** (C.F. 13301990159) e **VINCENZO ONORATO** (C.F. NRTVCN57E15F839Z), con il patrocinio dell'avv. TESTA PAOLINA INES e dell'avv. PAPPALARDO CHIARA (PPPCHR85E69F205K), elettivamente domiciliati in MILANO, VIA LATTUADA, 20 presso il difensore avv

ATTORI

contro

**CLAUDIO TARLAZZI** (C.F. TRLCLD60P16H199L), con il patrocinio dell'avv. GUARISCO ALESSIA e dell'avv. MEZZINA VITTORIA (MZZVTR73H47A662U), elettivamente domiciliato in MILANO, VIA FONTANA, 18 presso il difensore

CONVENUTO

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**OGGETTO:** Diffamazione a mezzo stampa

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Moby S.p.A. e Vincenzo Onorato hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Claudio Tarlazzi deducendo di essere stati oggetto di notizie diffamatorie contenute in un'intervista rilasciata dal convenuto, all'epoca dei fatti segretario del sindacato UIL Trasporti.



Parte attrice ha allegato: che la Moby S.p.A., tra le principali compagnie di navigazione italiane, guidata da Vincenzo Onorato, era socia di maggioranza della Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CIN), che aveva rilevato parte delle attività dell'ex compagnia di Stato Tirrenia; che la CIN era stata costituita da una cordata di armatori napoletani, capitanata dall'Onorato, allo scopo di acquistare un ramo d'azienda della Tirrenia; che l'Onorato, nel 2012, aveva lasciato il Consiglio di Amministrazione della CIN e che si erano determinati forti contrasti tra le diverse correnti azionarie di CIN; che nel 2014 gli scontri interni alla Tirrenia erano stati fomentati anche da numerose interviste rilasciate dai protagonisti della vicenda; che, per procedere all'acquisizione del pacchetto di maggioranza assoluta, sarebbe stato necessario ricorrere al finanziamento da parte di alcuni istituti di credito e dunque, indispensabile appariva preservare l'immagine e la reputazione della società attrice; che Claudio Tarlazzi, segretario del sindacato UIL Trasporti, in un'intervista del 15.1.2015 rilasciata al quotidiano "Il Tempo" aveva accusato l'Onorato di voler appropriarsi dei ricavi e dei contributi concessi dallo Stato a Tirrenia per risanare le casse della Moby; che, nella predetta intervista, il convenuto aveva descritto la società attrice come una società che versava in "cattive acque"; che la predetta intervista era stata poi ripresa da numerose testate giornalistiche e che, alla stessa, era seguito un comunicato stampa contenente gravi affermazioni diffamatorie.

Premessi tali elementi gli attori hanno dedotto che le affermazioni del convenuto avevano leso la reputazione personale dell'Onorato e la reputazione commerciale della Moby S.p.A., provocando agli stessi ingenti danni. Hanno concluso chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti (quantificati in misura non inferiore ad un milione di euro) ed alla pubblicazione del dispositivo della sentenza con vittoria di spese.

Ritualmente citato si è costituito Claudio Tarlazzi eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'Onorato ed il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Nel merito ha dedotto: che la vicenda relativa all'acquisizione delle quote della Tirrenia era di evidente interesse pubblico; che i fatti ai quali si era riferito nell'intervista erano veri; che l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato aveva accertato, nel 2012, che l'operazione di acquisizione da parte di CIN del ramo di azienda della Tirrenia avrebbe determinato una posizione dominante; che il convenuto, sulla base di quanto emerso dai provvedimenti delle autorità antitrust nazionali e comunitarie e dai documenti contabili della Moby S.p.A. sui era limitato ad esprimere un personale punto di vista su una vicenda di notevole interesse pubblico; che sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'esimente della critica sindacale; che le dichiarazioni erano state rese nei limiti di continenza; che non vi era alcuna allegazione e prova dei danni richiesti.



Acquisiti i documenti prodotti, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione.

Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi che seguono.

In merito all'individuazione del *thema decidendum* si osserva che la presente controversia è stata introdotta dagli attori solo in relazione alle asserite notizie diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata dal Tarlazzi al quotidiano Il Tempo, pubblicata il 15.1.2015. A tal proposito occorre subito precisare che, contrariamente rispetto a quanto eccepito dal convenuto, gli attori hanno assolto all'onere di allegazione relativo all'individuazione della condotta asseritamente ritenuta diffamatoria (indicando le frasi che, ad avviso della difesa, sarebbero false e lederebbero la reputazione, personale e professionale, dell'Onorato e della Moby s.p.a., sulle quali si tornerà in seguito).

Prima di passare ad esaminare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'intervista per cui è causa dal convenuto, occorre esaminare le eccezioni relativi al difetto di legittimazione, attiva e passiva, spiegate dalla difesa del Tarlazzi.

In via generale, non pare inutile ricordare che la legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (c.d. *legitimatio ad causam attiva*) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, soggetto che ha violato quel diritto (c.d. *legitimatio ad causam passiva*).

Per costante giurisprudenza di legittimità "*la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso*" (cfr. *ex multis* Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., sez. III, n. 14468/2008).

Il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatio ad causam*, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006).

D'altra parte, sempre per costante giurisprudenza di legittimità, "*non attiene alla "legitimatio ad causam", ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi essa nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata*" (e *pluribus* Cass., sez. III, n. 10843/1997).

E ancora "*quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa,*



*qual è la "legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. (Cass., sez. III 10574/2002).*

Ne consegue che chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva in realtà una "questione di merito" sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.

Correttamente interpretando il contenuto della eccezioni spiegate dal convenuto si osserva quanto segue.

In merito alla posizione dell'Onorato, basta considerare che la lettura delle dichiarazioni rilasciate dal Tarlazzi ("L'armatore della Moby Lines, Vincenzo Onorato, vuole prendersi tutta la Compagnia Italiana Navigazione (CIN), erede della ex Tirrenia..."...) "Onorato non ha mai ascosto l'idea di diventare il proprietario di tutta la compagnia".... "Onorato vuole prendersi tutta la Cin per fonderla con Moby e fare una cassa comune"...) consente di accertare, con tutta evidenza, come, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del convenuto, oggetto delle critiche espresse dal Tarlazzi sia non sono la Moby S.p.A., ma anche Vincenzo Onorato.

In merito all'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva – invocato dalla difesa del convenuto in ragione del fatto che il Tarlazzi si sarebbe limitato a rilasciare un'intervista, poi pubblicata dal giornalista e dal quotidiano Il Tempo – si osserva quanto segue.

Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, quando la cronaca abbia per oggetto immediato il contenuto di un'intervista, il requisito della verità deve essere apprezzato in termini di corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che, laddove non abbia manipolato o elaborato le predette dichiarazioni (in modo da falsarne - anche parzialmente - il contenuto), il giornalista non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, semprechè ricorra l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista (cfr. tra le tante, [Cass. n. 23366/2004](#); cfr. anche [Cass. n. 2733/2002](#), [Cass. n. 10686/2008](#) e [Cass. n. 16917/2010](#)).

Nel caso in esame, la lettura dell'articolo pubblicato dal Il Tempo il 15.1.2015 (doc. 31 di parte attrice) evidenzia come il giornalista abbia riportato fedelmente le dichiarazioni del Tarlazzi (il quale, peraltro, non nega di aver riferito le frasi oggetto della pubblicazione in esame). Del contenuto delle dette dichiarazioni, pertanto, solo il dichiarante può essere chiamato a rispondere.

Merita, invece, accoglimento la censura di parte convenuta relativa agli articoli successivamente pubblicati da altre testate giornalistiche, riprendendo le dichiarazioni rilasciate dal Tarlazzi. Di tali



successive pubblicazioni – che hanno preso spunto dalle dichiarazioni rilasciate dal convenuto al giornalista de Il Tempo - non può essere chiamato a rispondere il convenuto.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Appare opportuno ricordare i principi generali relativi al rapporto, all'ipotesi di conflitto e alla necessità di bilanciamento tra libertà di espressione, diritto di critica e tutela dell'onore e della reputazione.

La normativa di riferimento (legge. n. 47/48) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti così come garantito dalla disposizioni di cui all'art. 21 comma 1° della Costituzione - il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte costituzionale. n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/181). Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) dall'art. 10-1° comma (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria). Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purchè ricorrano tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366; Cass. civ. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259); c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

In particolare, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella



interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica; ovviamente, pur nell'ambito di una interpretazione soggettiva, la critica non può non avere riferimento a fatti veri nella loro esistenza storica e non rappresentati in maniera decettiva e fuorviante, nel rispetto dei criteri poco sopra richiamati affermati in tema di esercizio del diritto di cronaca (interesse generale, veridicità-attendibilità delle fonti-continenza, cfr. Cass. n. 25/2009).

In tale prospettiva, va ricordato, come ribadito di recente dalla Suprema Corte (fra le ultime: Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2011, n. 28813; Cass. 22 marzo 2013, n. 7274) che, dati per comuni i presupposti per ritenere legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e di quello critica, la critica, cioè la valutazione, l'interpretazione e le considerazioni in merito ai fatti veri, può non essere obiettiva nè esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili e tradursi anche in valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non necessariamente obiettivi, purchè si fondi sull'attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità (Cass. sent. 1982/2014).

Va altresì richiamato il principio in virtù del quale non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica può incidere sulla reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero (Cass. 4545/2012).

In particolare, nell'ultima pronuncia appena citata, in merito al rapporto tra diritto all'onore e diritto di critica, la Corte di Cassazione ha affermato che "posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Conseguenza che non è giuridicamente nè logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in chiave



critica, anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza” (Cass. 22.3.2012 n. 4545).

Nell’ambito sindacale il diritto di critica ha contorni molto più ampi, proprio in ragione della stretta correlazione tra critica sindacale, interesse pubblico e società democratica, e la giurisprudenza ha più volte ribadito la necessità di valutare le espressioni nel particolare contesto in cui sono calate.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: *“la critica pertanto, vieppiù quella in materia sindacale - che deriva la sua natura dal fatto che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria - può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo il limite all'esercizio di tale diritto che deve ritenersi superato allorchè l'agente miri a colpire l'altrui dignità morale, trascendendo nel campo dell'aggressione alla sfera morale penalmente protetta”* (Cass. Pen. 32180/2009; cfr. in tal senso anche 35992/2013).

Per valutare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Tarlazzi – e la portata asseritamente diffamatoria delle stesse – è necessario analizzare l’intero corpo dell’intervista e non le singole frasi censurate da parte attrice.

Orbene, nell’intervista rilasciata dal convenuto al giornalista Filippo Caleri, si legge: “L’armatore della Moby Lines, Vincenzo Onorato, vuole prendersi tutta la Compagnia Italiana Navigazione (Cin), erede della ex Tirrenia. Nulla di male, fa il suo mestiere, ma c’è un rischio molto evidente e cioè la concentrazione delle rotte del Tirrenio nelle mani di un solo armatore. Un rischio di monopolio che può avere l’effetto di far lievitare il costo dei biglietti con la riduzione dei servizi all’utenza e l’inevitabile perdita di posti di lavoro....Onorato non ha mai nascosto l’idea di diventare il proprietario di tutta la compagnia. E negli ultimi tempi ci sono i segnali che il dossier stia accelerando....la Moby Lines è in cattive acque, finanziarie si intende. E tempo che l’assegno che lo Stato versa ogni anno alla Cin per assicurare la continuità territoriale e cioè collegare la Penisola con le sue isole maggiori, pari a 72 milioni di euro possa essere usato per aiutare Onorato a sistemare il deficit della Moby....Onorato vuole prendersi tutta la Cin per fonderla con Moby e fare una cassa comune.... Con la Toremar, la Moby Lines e la Cin, l’armatore Onorato sarebbe il padrone del Tirrenio... Ci sarebbe già un accordo per vendere la quota a tre volte il prezzo iniziale, Ostacolo superato. Poi Onorato ha la copertura finanziaria di Unicredit....Ci giochiamo il destino del nostro cabotaggio marittimo. Ho chiesto un incontro ufficiale a Renzi sul tema e per conoscenza al ministro Lupo e all’Antitrust”.



Nell'intervista in esame il Tarlazzi, in qualità di segretario del sindacato Uil Trasporti, preoccupato per "il destino del cabotaggio marittimo" e per il pericolo di aumenti nei costi dei biglietti e di perdita dei posti di lavoro (possibili conseguenze di eventuali situazioni di monopolio), ha criticato le scelte imprenditoriali dell'Onorato e le decisioni assunte dalla Moby Lines S.p.A.

Alla luce dei principi sopra ricordati, ritiene questo giudice che i contenuti delle dichiarazioni rilasciate dal Tarlazzi possano ritenersi scriminati dal diritto di critica sindacale.

Attraverso le indicazioni del piano imprenditoriale dell'Onorato e della Moby S.p.A., volto dell'acquisizione delle quote societarie della Cin, infatti, il segretario della Uil Trasporti, in modo rispettoso del requisito della continenza, si propone di evidenziare le possibili criticità nell'operazione finanziaria portata avanti dalla Moby e dall'Onorato.

In primo luogo, si osserva che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice – che si duole delle seguenti espressioni: "la Moby lines è in cattive acque, finanziarie si intende. E tempo che l'assegno che lo Stato versa ogni anno alla Cin per assicurare la continuità territoriale e cioè collegare la Penisola con le sue isole maggiori, pari a 72 milioni di euro possa essere usato per aiutare Onorato a sistemare il deficit della Moby" - , i fatti oggetto della critica non possono considerarsi falsi. In merito a tale aspetto, non pare inutile ricordare che, nel diritto di critica (sindacale, nel caso in esame) il parametro della verità va riferito non già al giudizio in sé, ma ai fatti storici posti a suo fondamento.

Orbene, dai documenti prodotti dalle parti, infatti, emergono i seguenti elementi:

- la Moby S.p.A. per portare a termine il progetto di acquisizione totalitaria dell'azionariato Cin (perfezionata in seguito all'instaurazione dell'odierno giudizio, e dunque irrilevante ai fini della valutazione del requisito della verità dei fatti oggetto della critica, cfr. all. 2 e doc. 32 e 55 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta) era costretta a ricorrere all'indebitamente finanziario;
- i documenti contabili della Moby relativi agli esercizi 2012 e 2013 rivelano un risultato negativo della società per il 2012 di euro 25.218.317,85 e di euro 3.657.293,00 per il 2013 (doc. 27 e 28 di parte convenuta). A tal proposito, e con riferimento alla censura di parte attrice volta ad evidenziare che in un solo anno il risultato negativo si era ridotto di oltre otto volte, con evidente segno di un andamento fortemente positivo della società attrice, si osserva come la forte riduzione del saldo negativo, sicuramente evidente segnale di un miglioramento, non elimina comunque l'obiettivo situazione negativo risultante dai dati contabili disponibili (a tal proposito si evidenzia come i dati del 2014, prodotti dalla difesa di parte attrice sub doc. 42 e 45 non erano disponibili al convenuto al momento della





pubblicazione dell'intervista, atteso che trattasi di dati ricavati dal bilancio consolidato Moby al 31.12.2014, depositati da controparte nel giugno 2015);

- le decisioni adottate dalla AGCM che hanno coinvolto il gruppo Onorato evidenziano come, da anni, si siano espressi forti dubbi in ordine alla compatibilità dell'operazione di acquisizione con il mercato interno (doc. 3, 6, 7, 8, 11 e 12 di parte convenuta);
- la Commissione Europea Antitrust, nel 2012, ha avviato un procedimento sull'operazione originaria di acquisizione di CIN da parte di Moby e Grandi Navi Veloci S.p.A.;
- I procedimenti aperti dall'Unione Europea sulle modalità di privatizzazione della Tirrenia e sulla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in riferimento alla cessione della Toremar e della Moby e alle sovvenzioni percepite dai soggetti che hanno rilevato le società del gruppo (cfr. doc. 13 e 14 di parte convenuta).

Con riferimento alle produzioni documentali di parte convenuta, si osserva come, ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese nel gennaio del 2015, non possa tenersi conto dell'acquisizione, avvenuta in seguito all'intervista per cui è causa, da parte del Gruppo Onorato del pacchetto azionario della CIN (e dei provvedimenti dell'AGCM in seguito adottati).

Gli elementi sopra evidenziati dimostrano come i fatti oggetto della critica espressa dal segretario della UIL Trasporti possano considerarsi veri.

In merito alle censure di parte convenuta si osserva quanto segue. In apertura di intervista il Tarlazzi ha chiarito come nell'operazione di acquisizione della Cin da parte di Onorato e della Moby "non ci sia nulla di male". Il convenuto precisa come gli attori, nel portare avanti la predetta operazione finanziaria, facciano solo il loro "mestiere". Non vi è, pertanto, alcuna accusa di comportamenti di rilevanza penale, come invece dedotto dalla difesa di parte attrice.

In merito alla censura relativa all'accusa di commettere il reato previsto dall'art. 316 bis c.p. (appropriazione di contributi pubblici destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, che li destina a finalità diverse dalle predette), si osserva come il Tarlazzi – preoccupato per il "destino del nostro cabotaggio marittimo", come chiarito alla fine dell'intervista - sulla base degli elementi sopra succintamente ricordati (e dei provvedimenti emessi dall'autorità antitrust nazionale), si sia limitato ad esprimere una preoccupazione, un timore relativo ad uno dei possibili rischi dell'operazione di concentrazione e del conseguente possibile monopolio (come dimostrato dal fatto che il convenuto ha precisato "temo che.."). Egli, pertanto, ha espresso una critica personale e non ha, invece, riportato un dato oggettivo.

Il chiaro senso della critica, sindacale, si evince proprio da quanto dichiarato dal Tarlazzi all'inizio ed alla fine dell'intervista. Le dichiarazioni del convenuto, infatti, sono state mosse dalla



preoccupazione, in qualità di segretario della Uil Trasporti sui rischi della concentrazione delle rotte del Tirreno nelle mani di un solo armatore. Per evitare come conseguenza del monopolio, “l’effetto di far lievitare il costo dei biglietti con la riduzione dei servizi all’utenza e l’inevitabile perdita dei posti di lavoro”, il segretario generale del sindacato dei trasporti ha criticato alcune scelte imprenditoriali di uno dei principali armatori italiani e della Moby S.p.A., invocando l’intervento del presidente del Consiglio e dell’autorità Antitrust.

Nell’intervista – che in alcuni tratti ha visto l’utilizzo di termini e toni assai pungenti (“la Moby Lines è in cattive acque, finanziarie si intende”...o, ancora, il timore relativo alla possibilità di aiutare parte dell’assegno versato dallo Stato per risanare le casse della Moby) il Tarlazzi non ha ma utilizzato affermazioni ingiuriose o contenenti aggressioni personali dirette a colpire la figura dei soggetti criticati.

Del tutto pacifico, infine, l’interesse pubblico alla conoscenza delle scelte imprenditoriali che coinvolgono le società che si occupano del trasporto marittimo (per le evidenti ricadute in termini di servizi pubblici alla collettività).

La configurabilità della scriminante dell’art. 51 c.p. esclude che possa ritenersi integrato il delitto di diffamazione a mezzo stampa *ex art.* 595 c.p., invocato da parte attrice a fondamento delle sue domande risarcitorie.

Per tutti i motivi che precedono, le domande di parte attrice vanno dunque integralmente respinte, rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione sollevata dalle parti in causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, prima sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa promossa Vincenzo Onorato e dalla Moby S.p.A., così provvede:

- 1) Rigetta le domande di parte attrice;
- 2) Condanna Vincenzo Onorato e la Moby S.p.A., in solido, al pagamento, in favore di Claudio Tarlazzi delle spese di lite, che liquida in euro 21.500,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Milano, 10 ottobre 2016

Il Giudice  
dott. Martina Flamini

